



## **Statuto Comitato**

### **“Venezia Lavora”**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione e Sede**

1. Costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, Il Comitato denominato, “Venezia Lavora” ha sede in **S.Marco 1672 - 30123 - Venezia.**

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Il Comitato apartitico e apolitico, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo le proprie finalità;
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta;
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - **Tutela del Lavoro nell’Ambito del Territorio Veneziano;**
  - **Tutela dell’Ambiente e sua Valorizzazione e Sviluppo Responsabile;**
  - **Tutela dell’Industria Crocieristica e del Turismo**
  - **Sostegno per il Futuro di Venezia e la sua Economia.**

Le finalità sopra indicate potranno essere conseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche mediante le seguenti attività:

- a) organizzazione di tavole rotonde, convegni, manifestazioni, incontri con la cittadinanza, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di film e documentari, nonché ogni altra manifestazione utile agli scopi sociali di ogni tipo e forma, culturale o ludiche, di interesse sociale;
- b) pubblicazioni su riviste e web media, bollettini, atti di convegni e distribuzione di materiale informativo su diversi supporti, nonché ogni e qualsivoglia attività ricreativa lecita, legittima ed aderente agli scopi del Comitato

### **Art. 3**

#### **Soci**

1. Possono presentare domanda di ammissione al Comitato tutti coloro, persone fisiche, che ne condividano gli scopi e le finalità e ne accettino il presente Statuto e Regolamento Interno;
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le generalità richieste, impegnandosi a versare la quota associativa;
3. Sono previste tre categorie di Soci:
  - a) *Soci Fondatori (persone fisiche)*. Ovvero i soci che costituiscono il Comitato ed indicano la prima Assemblea. Essi sono equiparati ai soci ordinari;
  - b) *Soci Ordinari (persone fisiche)*. Ovvero soci che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
  - c) *Soci Sostenitori (persone fisiche)*. Ovvero soci che oltre a versare la quota annualmente stabilita dall'Assemblea, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - d) *Soci Onorari (persone fisiche)*. Ovvero soci nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari, acquisiti a favore del Comitato.
4. Tutte le categorie di Soci possono erogare contribuzioni volontarie a favore del Comitato.
5. La quota associativa è intrasmissibile.

### **Art. 4**

#### **Diritti e doveri dei soci.**

1. I Soci, tranne quelli onorari, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (così come riportato all'art. 11).
2. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività del Comitato tramite comunicazioni ufficiali a mezzo mail o discussioni assembleari;
3. I soci, tranne quelli onorari, devono versare nei termini stabiliti e trascritti nel regolamento interno, la quota sociale;
4. I soci devono rispettare il presente Statuto e Regolamento interno;
5. I soci svolgeranno la propria attività nel Comitato in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle proprie disponibilità personali.

## **Art. 5**

### **Recesso ed esclusione dei soci.**

1. Il socio può recedere dal Comitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto verrà escluso dal Comitato;
3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello all'Assemblea entro 30 giorni.

## **Art. 6**

### **Organi sociali**

1. Gli organi del Comitato sono:
  - a) Assemblea dei Soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
  - c) Presidente

## **Art. 7**

### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i soci;
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto come da modalità prevista dal regolamento interno;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è straordinaria quando è convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento del Comitato. L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art. 8**

### **Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve:
  - a) Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - b) Fissare l'importo della quota sociale annuale per le diverse categorie di soci;
  - c) Determinare le linee programmatiche generali dell'attività del Comitato;
  - d) Approvare il regolamento interno;

- e) Eleggere il Consiglio Direttivo;
- f) Deliberare su quant'altro demandato per legge, per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9**

### **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci;
2. Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti la persona e/o la qualità delle persone;
3. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea verranno nominati di volta in volta;
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Lo scioglimento del Comitato e la conseguente devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci;
5. I membri del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe.

## **Art. 10**

### **Verbalizzazione**

1. Tutti i soci hanno diritto di consultare i verbali del Comitato.

## **Art. 11**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 persone, compreso il Presidente, elette dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Al suo interno il Consiglio Direttivo nomina: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Presidente o il Consigliere da esso delegato, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre spetta al Consiglio Direttivo la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige e

presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività del Comitato, il rendiconto consuntivo e preventivo.

## **Art. 12**

### **Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato e, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

## **Art. 13**

### **Risorse economiche**

1. Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) contribuzioni volontarie;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

## **Art. 14**

### **Rendiconto economico – finanziario**

1. Il rendiconto economico – finanziario del Comitato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite sostenute e relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
2. Il rendiconto economico – finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede del Comitato almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea. Tutti gli atti possono essere consultati dai soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo nella persona del Segretario;
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il trentuno (31) marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Art. 15**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento del Comitato sarà deciso solamente dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7, comma 4;

2. Il capitale residuo, dopo la liquidazione di eventuali debiti, sarà devoluto per finalità di utilità sociale.

## **Art. 16**

### **Disposizioni Finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.